



TRINITY  
COLLEGE LONDON  
Registered Examination Centre 5995



## Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva

### Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

### Osservatorio Dispersione Scolastica Ambito XIV

ISTITUTO COMPRENSIVO S. TERESA DI RIVA  
Prot. 0013560 del 02/10/2025  
VI-8 (Uscita)

Al personale Docente e Ata  
All'albo  
Al sito web

Oggetto: Disposizioni generali sulla vigilanza e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la presente comunicazione richiamo l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza:

- a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);
- b) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) anche al di fuori delle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1 lett. "a" del D.L.vo 81/2008);

Contestualmente fornisco istruzioni di carattere organizzativo relative agli obblighi derivanti dai predetti ambiti della "sicurezza".

#### A) Sicurezza Come Organizzazione Di Sistema

La sicurezza è un processo complesso il cui livello può essere innalzato solo alla condizione di integrare un insieme articolato di funzioni, competenze e risorse; di seguito se ne richiamano le principali:

- comportamenti individuali e collettivi;
- attivazione dei servizi previsti dal D.L.vo 81/2008 ("prevenzione e protezione"; "evacuazione di emergenza e antincendio"; "primo soccorso");
- assegnazione di incarichi specifici (es. fiduciario/coordinatore di plesso, addetto al servizio di primo soccorso etc);
- formazione generale e specifica;
- prevenzione;
- pianificazione dei comportamenti da adottare in caso d'emergenza o in situazione di criticità;
- documentazione e comunicazione interna ed esterna, inclusa la cartellonistica e la segnaletica d'emergenza.

#### B) Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro (D.L.Vo 81/2008)

Allo scopo di richiamare gli impegni connessi con questo ambito riporto l'art. 20 del D.L.vo 81/2008

##### Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:

Presidenza –Uffici Amministrativi Tel.: 094279.31.40

Cod. Mecc.: MEIC88900B – Cod. Fisc.: 97061870834

CAP 98028 Santa Teresa di Riva - Via Fratelli Lo Schiavo n. 69

e-mail (MPI): [meic88900b@istruzione.it](mailto:meic88900b@istruzione.it) - e-mail (PEC): [meic88900b@pec.istruzione.it](mailto:meic88900b@pec.istruzione.it) - WEB: [www.istcsantateresadiriva.edu.it](http://www.istcsantateresadiriva.edu.it)

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

- prendere conoscenza e memorizzare:
- le segnalazioni e gli avvisi d'emergenza;
- il piano d'evacuazione d'emergenza e vie di fuga;
- i numeri telefonici per i servizi esterni d'emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc);
- i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni;
- osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati;
- in caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l'evacuazione d'emergenza, il personale presente deve:

a) **urgentemente provvedere ad isolare o interdire l'area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni;**

b) **segnalare la situazione di rischio, direttamente o per il tramite del fiduciario o altro membro degli organigrammi per la sicurezza, all'ufficio di segreteria o allo scrivente, la situazione di rischio rilevata;**

- ✓ in caso di effettuazione, da parte del personale scolastico, di attività o lavorazioni implicanti posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi; viceversa è obbligatorio:
- l'impiego di scale a pioli o altri dispositivi conformi alle norme vigenti;
- verificare, prima dell'uso, l'integrità e lo stato di manutenzione della scala;
- assicurarsi dell'adeguata aderenza alle superfici d'appoggio;
- impiegare scarpe con aderenza e allacciamento adeguati;
- effettuare la lavorazione insieme ad un collega che fornisca assistenza;
- le predette lavorazioni sono vietate a chi sia soggetto o abbia avuto, in precedenza, episodi non sporadici di vertigine o svenimento;
- ✓ Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo di transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale). In caso di necessità l'addetto opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso deve sempre essere apposta la segnalazione di "pavimento bagnato".
- ✓ Il D.S.G.A. è delegato alla verifica della presenza e completezza delle cassette di pronto soccorso, dei

D.P.I. e ai necessari acquisti.

- ✓ La movimentazione manuale dei carichi potenzialmente in grado di determinare lesioni da sforzo o patologie da sovraccarico è effettuata mediante dispositivi meccanici di riduzione degli attriti. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIII del D.L.vo 81/2008.
- ✓ I lavoratori addetti a dispositivi dotati di video-terminali, in assenza di diversa disposizione contrattuale, effettuano una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIV del D.L.vo 81/2008.

### **C) Vigilanza Sugli Alunni Minori: Artt. 2047 (Alunni Disabili) E 2048 (Alunni Normodotati) Del C.C. E Altre Disposizioni Sulla Tutela Della Salute Degli Alunni**

Di seguito si riportano gli articoli del CC sopra richiamati:

#### **Art. 2047 del Codice Civile**

Danno cagionato dall'incapace

In caso di **danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere** (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da **chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che **provi** di non aver potuto impedire il fatto.....

#### **Art. 2048 del Codice Civile**

Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

.....I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un'arte **sono responsabili** del danno cagionato dal fatto illecito **dei loro allievi** e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano** di non avere potuto impedire il fatto.

Allo scopo di facilitare la piena comprensione degli obblighi connessi con la vigilanza sugli alunni minori si riporta una parte del parere dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA n 518 del 4/12/2001

*L'art. 2048 c.c. pone una **presunzione di responsabilità** a carico dei **precettori** in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata **soltanto con la dimostrazione** di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una **diligenza** diretta ad impedire il fatto...con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto **che, invece, esonera** da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.(Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).....  
Dispone l'art. 2047 c.c. che "**in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto**".  
Dispone l'art. 2048 c.c che "**i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...).**  
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**". Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa la prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.*

**La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.**

La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945)....

Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità..... ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto **al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.....**

Al capo d'istituto ora dirigente scolastico competono compiti di natura amministrativa....I compiti **di organizzazione e controllo** spettanti al capo di istituto..... di **sollecitare** l'intervento di altri organi dotati della competenza necessaria).

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

La Corte di Cassazione ( Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000 ) ha determinato che " l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ma **non anche da quella di colpa in educando**, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ".

Conseguentemente il genitore deve essere in grado di dimostrare " di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti ( come l'imprudenza e la leggerezza ) che il minore ha rivelato ( v. Cass. civ. n. 7247 del 6 dicembre 1986 ).

La giurisprudenza ha stabilito anche che il genitore deve verificare e accertarsi che il minore abbia effettivamente assimilato l'educazione ricevuta e che il mantenga un comportamento conforme alla educazione impartita.

Premesso quanto sopra richiamo l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni organizzative di seguito riportate.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI E ALLA SICUREZZA**

### **1-Aspetti generali**

La vigilanza sugli alunni minori costituisce un obbligo normativo e i connessi impegni a carico degli operatori decorrono dal momento dell'accesso, in coincidenza con l'inizio giornaliero delle lezioni e cessano al momento della conclusione della fase d'uscita.

La presa in carico dell'obbligo di vigilanza avviene nelle pertinenze scolastiche appositamente destinate al passaggio di consegna fra genitori e operatori.

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola e/o in orario aggiuntivo.

I predetti obblighi di vigilanza sono ripartiti nel modo che segue.

a) Le competenze in materia di vigilanza sono distinte in:

- ***vigilanza organizzativa generale***, in capo al dirigente scolastico; a tale scopo il dirigente emana la presente specifica disposizione sulla sicurezza scolastica. Tale disposizione ha carattere permanente ma potrà essere modificata o integrata:

- mediante ulteriori comunicazioni a seguito di evenienze sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione;
- per effetto di revisione all'inizio di ogni anno scolastico;

- ***vigilanza di prossimità***, in capo al personale docente e collaboratore scolastico, per gli aspetti di diretta interazione con l'alunno, secondo gli obblighi normativi e contrattuali vigenti e le istruzioni emanate dal dirigente scolastico e dai docenti fiduciari di plesso/sede.

b) Ferma restando la competenza organizzativa generale in capo al dirigente scolastico, il docente fiduciario di plesso/sede assume competenze in ordine a:

- vigilanza organizzativa di sede/plesso, per gli aspetti non disciplinati nella presente disposizione; a tale riguardo il fiduciario può emanare specifiche istruzioni aventi validità nel plesso/sede di competenza;
- gestione delle emergenze non disciplinate da disposizioni già impartite; in caso di assenza del fiduciario, la gestione delle predette emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio.

c) Nell'ambito della vigilanza di prossimità di cui alla precedente lettera "a", rientrano anche:

II) particolare attenzione ai comportamenti a rischio di alunni che presentano problematiche particolari;

III) fornire agli alunni informazioni/istruzioni in ordine:

- ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
- alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati.

## **2- Contestualizzazione educativa**

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono contestualizzati nella programmazione educativo-didattica.

Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici **Attività oltre l'orario istituzionale**.

## **3- Fattori di rischio sopravvenuti**

In caso di rischio sopraggiunto o non rilevato, il personale che rileva il predetto rischio provvede a:

- in caso di rischio circoscritto, isolare ed interdire l'area interessata dalla situazione di rischio;
- in caso di rischio generalizzato o riguardante parti rilevanti del plesso/sede di competenza:
  - a) ove possibile, far trasferire alunni e personale in altro locale sicuro;
  - b) in caso di impossibilità di quanto al precedente punto "a", attivare la procedura di evacuazione d'emergenza;
- segnalare la situazione ai membri degli organigrammi per la sicurezza (fiduciario, membro dei servizi interni, DSGA, dirigente scolastico) per i provvedimenti conseguenti.

## **4- Attività di integrazione formativa**

In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate etc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

## **5- Documentazione**

Tutti i soggetti, interni ed esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:

- del documento valutazione rischi, del piano di evacuazione d'emergenza e della cartellonistica di sicurezza e dei relativi addetti, inclusi quelli per il primo soccorso;
- dei numeri telefonici d'emergenza.

Il docente fiduciario, gli addetti ai servizi per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008 e i lavoratori, ciascuno per il proprio ambito di competenza, collaborano affinché nell'edificio scolastico o parte di esso di competenza, risultino sempre presenti, accessibili e disponibili:

- piano di evacuazione d'emergenza, incluse le disposizioni a favore delle persone disabili di cui al successivo punto 7;
- cassetta per il primo soccorso;
- documenti per la valutazione dei rischi;
- durante l'orario di servizio, i membri dei servizi di primo soccorso e di evacuazione d'emergenza e antincendio;
- segnaletica di sicurezza;
- elenco delle sostanze tossiche o pericolose eventualmente presenti con l'indicazione dei componenti;
- istruzione per l'uso delle sostanze tossiche e degli eventuali macchinari o dispositivi;
- modelli per la segnalazione dei rischi;

- modulistica per le prove simulate di evacuazione d'emergenza.

I comportamenti all'interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le eventuali situazioni di rischio rilevate.

## **6- Partecipazione**

Il personale scolastico è obbligato a:

- a) partecipare:
  - alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
  - ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza;
- b) segnalare situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate presenti nelle pertinenze esterne, nei locali di servizio, nelle aule scolastiche e nelle aule speciali.

## **7- Prove simulate d'evacuazione d'emergenza**

Ove non diversamente disposto, l'effettuazione delle prove di evacuazione avvengono sotto la supervisione dei locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dalla società individuata.

Particolare cura deve essere rivolta per l'assistenza, nelle fasi di evacuazione, alle persone disabili. A tale riguardo il fiduciario di plesso/sede verifica se è stato conferito a uno o più soggetti specifici, l'incarico di fornire la predetta assistenza; in caso di omissione informare tempestivamente il dirigente scolastico.

Negli edifici privi del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) devono essere effettuate:

- non meno di due prove simulate d'evacuazione d'emergenza nel periodo settembre-dicembre;
- non meno di quattro prove simulate d'evacuazione d'emergenza nel periodo gennaio - giugno.

## **8- Rischi specifici di tipo strutturale**

Particolare attenzione nella vigilanza di prossimità sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte etc;
- presenza di porte, finestre, armadi etc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere etc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti etc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili); il collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori etc privi di cassette di protezione etc;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore quali: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
- intervallo dedicato alla ricreazione.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

## **9- Altri rischi specifici**

Particolare cura nella vigilanza di prossimità deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti.

- a) Nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe/intersezione e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento, anche straordinario.
- b) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la lezione nell'ora immediatamente precedente. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo.

Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe/interclasse/intersezione e il dirigente scolastico possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione.

c) Accesso e sosta nei locali adibiti al servizio mensa.

d) Accesso e utilizzo dei servizi igienici; in caso di urgenza e in assenza di docenti in compresenza e del collaboratore scolastico nel piano di competenza, il docente accompagna l'intero gruppo classe nella zona adiacente ai servizi e autorizza l'accesso a questi degli alunni necessitanti; al termine riaccompagna il gruppo classe nell'aula.

e) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.

f) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

g) L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata dal movimento degli alunni.

h) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.

Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell'ora precedente deve essere presente davanti alla porta dell'aula di competenza al momento del cambio.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita:

I) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;

- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

II) fornisce preventive istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del collaboratore scolastico più vicino.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle specifiche procedure di cambio.

i) Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell'ingresso secondo l'orario di competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al fiduciario o, in sua assenza, al docente uscente affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera "b".

## **10- Sostituzioni di docenti assenti**

L'impossibilità di sostituire docenti assenti secondo procedure ordinarie (nomina del supplente, attribuzione di ore eccedenti al personale interno etc), ove non sia possibile garantire adeguata vigilanza sugli alunni, si configura come situazione d'emergenza. In tale evenienza si procede secondo le seguenti modalità:

I) ove possibile:

a) modifiche dell'orario di lavoro, inclusi i cambi di turno;

b) mediante l'istituto della flessibilità, nei plessi/sedi per i quali il predetto istituto sia stato previsto;

c) ogni altra soluzione organizzativa ed oraria, decisa dal docente fiduciario, o altro personale incaricato, inclusa la possibilità del ricorso a ore eccedenti l'orario settimanale di lavoro;

II) in deroga ad altre eventuali disposizioni, sostituzione del titolare con altro docente in compresenza o non impegnato in attività disciplinari frontali; in caso di più sostituzioni successive si applica il criterio della turnazione, ad iniziare dal docente con minore anzianità di servizio di ruolo;

III) ove la compresenza coinvolga il docente specializzato di sostegno o di R.C. questi ultimi restano nella classe di titolarità, il collega curricolare compresente si sposta sulla classe scoperta alternativamente ai docenti sopra descritti;

IV) in caso di impossibilità e come misura eccezionale, si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, il personale amministrativo delegato dal dirigente scolastico, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate. Ove le sostituzioni di personale assente riguardino i docenti di sostegno o gli assistenti comunali, la relativa competenza, in accordo col personale sopra indicato, è attribuita al docente titolare di funzione strumentale per l'inclusività.

### **11- Indisposizioni e infortuni**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio a carico di alunni, operatori o soggetti esterni, l'operatore presente:

- a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente il quale dispone alle più opportune azioni di sicurezza;
- b) provvede ad avvisare i famigliari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, in assenza dell'addetto al primo soccorso, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- d) redige una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria; la predetta relazione dovrà contenere:
  - generalità dell'infortunato; se alunno: sede e classe etc;
  - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito con l'indicazione sommaria delle parti lese e delle manifestazioni soggettive dell'infortunato;
  - nominativi di eventuali testimoni e loro testimonianze;
  - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico gli insegnanti informano i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

### **12- Uso di DPI**

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P.I.

### **13- Compiti di vigilanza del personale collaboratore scolastico**

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni ed alle eventuali pertinenze.

In particolare detta vigilanza è esercitata:

- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nelle prossimità dei servizi igienici; la predetta vigilanza richiede il posizionamento in luoghi dai quali si abbia la migliore visibilità del percorso degli alunni dall'accesso nel plesso/sede sino all'aula;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori etc in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
- nei confronti dei luoghi d'uscita, incluse le uscite di sicurezza;
- nei confronti degli alunni in situazione di disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.

## **ACCESSO E USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI**

### **14- Aspetti generali**

Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche esterne (pertinenze) è vietato ai soggetti esterni. Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito:

- a soggetti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente autorizzati.

Tutti sono tenuti a prendere visione e all'osservanza e, ove spetti, a far osservare, la cartellonistica di sicurezza, dei documenti informativi sui fattori di rischio e sulle relative misure di prevenzione e protezione e del piano d'evacuazione d'emergenza.

### **15- Pertinenze esterne e accesso/uscita dai locali scolastici**

Per motivi di sicurezza, in assenza di specifica autorizzazione, è vietata la sosta e il transito degli alunni senza vigilanza nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne quando non sia stato espressamente disposto e concordato un idoneo servizio di vigilanza interno.

Per quanto sopra i genitori/affidatari sono tenuti a:

- a) accompagnare, direttamente o tramite persone delegate, i propri figli sino all'area ove avviene la presa in
- b) consegna da parte del personale scolastico, nelle fasi di ingresso, in coincidenza con l'inizio giornaliero delle attività didattiche;
- c) vigilare affinché i propri figli minori non entrino, senza idonea vigilanza, nelle pertinenze esterne e nei locali scolastici;
- d) nelle fasi di uscita, in coincidenza con il termine giornaliero delle attività didattiche, prendere, direttamente o tramite persone delegate, in consegna i propri figli minori nell'area ove avviene la consegna da parte del personale scolastico;
- e) in caso di ingresso in ritardo rispetto a quello previsto per l'inizio giornaliero delle lezioni il genitore/affidatario è tenuto ad accompagnare l'alunno sino alla postazione dei collaboratori scolastici incaricati dell'accoglienza del pubblico e provvede alla consegna dell'alunno al predetto personale. In caso di momentanea assenza del personale collaboratore scolastico la consegna può essere fatta direttamente ai docenti della classe/ sezione.

Nell'eventualità in cui, nelle pertinenze o immediate adiacenze scolastiche ove sostano, si raccolgono o transitano gli alunni, possa aver luogo il passaggio di veicoli, tale passaggio può avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni, da osservarsi da parte dei conducenti:

- astenersi dai movimenti nelle fasi di entrata ed uscita o altro momento di sosta degli alunni;
- muoversi sempre a passo d'uomo;
- dare sempre la precedenza ai pedoni;
- parcheggio:
  - lontano da ingressi/uscite;
  - in modo da non ostacolare l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni
  - in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta;
  - mantenere sempre i veicoli chiusi a chiave.

Il personale collaboratore scolastico e/o il fiduciario, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni del comma 14 richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l'intervento dei vigili urbani.

**La Dirigente Scolastica**  
*Prof.ssa Enza Interdonato*